

## CCLXXXV.

## TORNATA DEL 4 MARZO 1913

## Presidenza del Presidente MANFREDI

**Sommario.** — *Elenco di omaggi* — (pag. 9857) — *Comunicazioni* (pag. 9858) — *Risultato di votazione* (pag. 9859) — *Congedo* — *Votazione a scrutinio segreto* — *Presentazione di un disegno di legge e di una relazione* (pag. 9859) — *Nella discussione generale del disegno di legge: « Modificazioni alla legge 2 luglio 1896, n. 254 sull'avanzamento del Regio esercito »* (N. 530), parlano i senatori Perrucchetti (pag. 9860), Goiran, relatore (pag. 9862) il ministro della guerra (pag. 9863) e il senatore Lamberti (pag. 9866) — È approvato l'ordine del giorno presentato dall'Ufficio centrale e accettato dal ministro (pagina 9866) — La discussione generale è chiusa — Si procede alla discussione degli articoli — L'art. 1 su proposta del ministro della guerra (pag. 9866) in cui consente il senatore Goiran, relatore (pag. 9866) è approvato nel testo ministeriale — L'art. 2, dopo osservazioni del senatore Lamberti (pag. 9867) e del ministro della guerra (pag. 9867) è approvato con un emendamento — Si approva l'art. 2 bis, con emendamenti proposti dal ministro (pag. 9868) e accettati dal relatore dell'Ufficio centrale (pag. 9869) — Si approva l'art. 2 ter proposto dal ministro della guerra (pag. 9869) — È approvato l'art. 3 — L'art. 4, dopo osservazioni del senatore Bava-Beccaris (pag. 9870), cui risponde il ministro (pag. 9870) è approvato con un'aggiunta — Sull'art. 5 parlano i senatori Lamberti (pag. 9871), Goiran, relatore (pag. 9870, 9871, 9872) e il ministro (pag. 9871, 9872) — L'art. 5 è approvato — Senza discussione è approvato l'art. 6 — Sull'art. 7 parlano i senatori Bava-Beccaris (pag. 9873, 9874, 9877, 9879), Lamberti (pag. 9875), Morra di Lavriano (pag. 9875), Pollio (pag. 9875), Perrucchetti (pag. 9876) e Goiran, relatore (pag. 9877, 9878) e il ministro della guerra (pag. 9874, 9878) — Il seguito della discussione dell'art. 7 è rinviato alla successiva seduta — Risultato di votazione (pag. 9880).

La seduta è aperta alle ore 15.5.

Sono presenti: il Presidente del Consiglio, ministro dell'interno ed i ministri: della guerra, della istruzione pubblica, di agricoltura, industria e commercio.

FABRIZI, segretario, dà lettura del processo verbale della tornata precedente, che è approvato.

**Elenco di omaggi.**

PRESIDENTE. Prego il senatore, segretario, Fabrizi di dar lettura dell'elenco degli omaggi pervenuti al Senato.

FABRIZI, segretario, legge:

Fanno omaggio al Senato:

L'on. Presidente del Consiglio della Repubblica francese: *Livre d'or Français, Exposition Internationale de Turin 1911.*

La Deputazione provinciale di Parma: *Atti di quel Consiglio provinciale. Anni 1909-1910 e 1910-1911. Parte 1ª e 2ª.*

Il Ministero di agricoltura, industria e commercio: *Carta idrografica d'Italia. Corsi d'acqua nel litorale toscano a nord del Serchio e della Riviera ligure.*

La Direzione della Rivista di artiglieria e genio: *Rivista di artiglieria e genio. Vol. IV, novembre 1912.*

Il comm. ing. Oreste Lattes, presidente dell'Associazione amichevole fra gli ingegneri ex-allievi della scuola di Torino: *Annuario di quella Associazione. Laureati dal 1862 al 1910.*

Il Municipio di Padova: *Atti di quel Consiglio comunale. Anno 1912, vol. I, fasc. 1º.*

Il signor Ignazio Longiave: *Allante della Sardegna* che comprende l'evoluzione geologica, geografica, idrografica, etnografica e storica dalla sua genesi sino ad oggi, corredato da otto tavole illustrative.

Il Procuratore generale del Re presso la Corte di appello di Napoli: *Discorso inaugurale dell'anno giudiziario 1912-13 alla Corte di Appello di Napoli.*

La Deputazione provinciale di Pesaro e Urbino: *Atti di quel Consiglio provinciale. Anno 1911.*

Il presidente della Corte dei conti: *La Corte dei conti nel suo centenario (1862-1912).*

Il presidente del Consiglio d'amministrazione del Debito Pubblico Ottomano: *Rapport général sur la gestion des dimes, aghmam et revenus divers par le conseil d'administration de la Dette Publique Ottomane. Année 1911-1912 (1327) comparée avec l'année 1910-1911 (1326).*

Il dott. Rocco Fimmanò, presidente della Società operaia di mutuo soccorso di Frattamaggiore: *Soldati e marinai d'Italia (Latin sanguis gentile).* Conferenza.

Il direttore dell'Istituto geografico militare di Firenze: *Annuario dell'Istituto geografico militare 1913.*

Municipio di Marsala: *Marsala e la sua popolazione dal 1595 al 10 giugno 1911.* Statistica retrospettiva demografica e risultati del V censimento generale della popolazione e del 1º censimento degli opifici e delle imprese industriali.

La R. Scuola d'applicazione per gli ingegneri in Roma: *Annuario per l'anno scolastico 1912-13,* compilato dal segretario della scuola.

Il prof. Giuseppe Maiorana, rettore della R. Università di Catania: *L'Università di Catania nel 1912.* Discorso.

L'onor. senatore Benedetto Scillamà: *Atti della R. Commissione delle Prede - Guerra Italo-Turca 1911-12. Vol. I.*

La Deputazione provinciale di Verona: *Atti di quel Consiglio provinciale. Anno XLV, 1911.*

La Deputazione provinciale di Teramo: *Atti di quel Consiglio provinciale. Anno 1911.*

Il signor Catone Farneti: *La pace di Losanna.*

La Deputazione provinciale di Firenze:

1º *Atti di quel Consiglio provinciale. Anni 1910-11 e 1911-12, vol. II.*

2ª *Opera pia del Manicomio. Rendimento dei conti dell'anno 1910.*

3º *Opera pia del Manicomio. Bilancio preventivo per l'esercizio finanziario dell'anno 1912.*

4º *Amministrazione provinciale. Rendimento dei conti dell'anno 1910.*

5º *Amministrazione provinciale. Bilancio preventivo per l'anno 1912.*

L'onor. senatore Bodio:

1º *Questions et figures politiques par Raymond Poincaré.*

2º *Emigrazione agricola al Brasile: Relazione della Commissione italiana, 1912.*

Il capitano Antonio Pirajno: *Pagine riassuntive di storia militare, specialmente italiana.*

#### Per i funerali al Re Umberto I.

PRESIDENTE. Comunico al Senato la seguente lettera pervenutami da S. E. il Presidente del Consiglio, ministro dell'interno:

« Roma, 16 febbraio 1913.

« A S. E. il Presidente del Senato,

« Ho l'onore di informare Vostra Eccellenza che il giorno 14 marzo p. v., alle ore 10.30, sarà a cura di questo Ministero celebrato al Pantheon il consueto solenne funerale per il compianto Re Umberto I.

« Prego quindi l'E. V. di voler provvedere a che una rappresentanza di codesto onorevole Consesso intervenga alla pietosa cerimonia.

« Con profondo ossequio

« Il Ministro

« GIOLITTI ».

A questi funerali il Senato sarà rappresentato dall'Ufficio di Presidenza e da tutti i senatori che ad essa vorranno unirsi.

**Risultato di votazione.**

PRESIDENTE. Proclamo il risultato della votazione fatta ieri per la nomina di un commissario nella Commissione di Finanze:

Senatori votanti . . . . .	122
Maggioranza . . . . .	62

Il senatore Lucca . . . . .	ebbe voti	70
» Sacchetti . . . . .	»	43
» Melodia . . . . .	»	1
» Malvezzi . . . . .	»	1
Schede bianche . . . . .		7

Proclamo quindi eletto il senatore Piero Lucca.

**Ringraziamenti.**

PRESIDENTE. Comunico al Senato che hanno inviato ringraziamenti, per le condoglianze loro espresse a nome del Senato, la vedova del senatore Tarditi, la famiglia del senatore Palumbo, e il sindaco di Cremona.

**Congedo.**

PRESIDENTE. Il senatore Marazio domanda un congedo di un mese per motivi di salute. Se non vi sono opposizioni, questo congedo si intende accordato.

**Votazione a scrutinio segreto.**

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca ora la votazione a scrutinio segreto dei progetti di legge approvati nella seduta di ieri e rinviati allo scrutinio segreto.

Prego il senatore, segretario, Di Prampero di procedere all'appello nominale.

DI PRAMPERO, *segretario*, procede all'appello nominale.

PRESIDENTE. Le urne rimangono aperte.

**Presentazione di un disegno di legge e di relazioni.**

NITTI, *ministro di agricoltura, industria e commercio*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

NITTI, *ministro di agricoltura, industria e commercio*. Ho l'onore di presentare al Senato un disegno di legge, già approvato dall'altro ramo del Parlamento, per « Conversione in legge del R. decreto 9 gennaio 1903, n. 11, col quale viene vietata la caccia al camoscio

(Rupicapra ornata) nei comuni di Civitella Alfedena e Opi (Aquila) e di Settefrati (Caserta) e nelle località circostanti ».

PRESIDENTE. Do atto all'onorevole ministro di agricoltura, industria e commercio della presentazione di questo disegno di legge che sarà stampato e distribuito agli Uffici.

BLASERNA, *vicepresidente della Commissione di finanze*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

BLASERNA, *vicepresidente della Commissione di finanze*. Ho l'onore di presentare al Senato la relazione sui rendiconti generali consuntivi dell'Amministrazione dello Stato per gli esercizi finanziari 1906-907, 1907-908, 1908-909, 1909-910.

PRESIDENTE. Do atto all'onor. Blaserna della presentazione di questa relazione che sarà stampata e distribuita.

**Discussione del disegno di legge: « Modificazioni alla legge 2 luglio 1896, n. 254, sull'avanzamento del R. Esercito » (N. 530).**

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Modificazioni alla legge 2 luglio 1896, n. 254, sull'avanzamento del R. Esercito ».

Debbo avvertire che, a proposito di questo disegno di legge, è stato presentato dall'Ufficio centrale il seguente ordine del giorno, che sarà discusso e votato quando sarà finita la discussione generale sul medesimo disegno di legge:

« Il Senato:

« Visto che gravi ragioni d'ordine morale impongono di mantenere un ragionevole pareggiamento nella carriera degli ufficiali delle varie armi;

« Considerato che il ruolo unico proposto a tal fine in questo disegno di legge è un mezzo artificioso non scevro di inconvenienti, dei quali taluno è nocivo alla autorità del comando;

« Considerato che, dovendosi ora procedere alla costituzione di un corpo di truppe coloniali, sembra presentarsi una occasione propizia per modificare le tabelle organiche in modo di ottenere naturalmente e più presto un certo pareggiamento senza ricorrere al ruolo unico;

« Visto per altro che non sembra opportuno abbandonare senz'altro il principio del ruolo unico, prima che si abbia la sicurezza di poter

mantenere senza di esso un pareggiamento soddisfacente;

« Udite le dichiarazioni del ministro;

« Lo invita a presentare con la maggior possibile sollecitudine al Parlamento, provvedimenti organici atti a raggiungere il pareggiamento della carriera, ed approva il rinvio dell'adozione del ruolo unico a quando se ne manifestasse di nuovo la necessità ».

Chiedo all'onorevole ministro della guerra se accetta che la discussione si apra sul disegno di legge modificato dall'Ufficio centrale, oppure se intende che la discussione si faccia sul progetto di legge da lui presentato.

SPINGARDI, *ministro della guerra*. Accetto che la discussione si faccia sul disegno di legge così come fu modificato dall'Ufficio centrale, con gli emendamenti ultimamente presentati.

PRESIDENTE. Prego allora il senatore, segretario, Borgatta di dar lettura del disegno di legge così come fu modificato dall'Ufficio centrale e con gli altri emendamenti introdotti.

BORGATTA, *segretario*, legge.

(V. Stampato N. 530 A).

PRESIDENTE. La discussione generale è aperta ed ha facoltà di parlare il senatore Perrucchetti.

PERRUCCHETTI. Io plaudo al ministro della guerra per avere, dopo quasi undici mesi, dacchè si trova all'ordine del giorno, oggi iniziato la discussione sul progetto di legge di modificazioni per l'avanzamento nel R. esercito.

Due parti conviene distinguere in questo disegno di legge: quella dei veri avanzamenti, degli avanzamenti a scelta, e quella che tende a regolare le carriere uniformandole per mezzo del ruolo unico.

La prima questione è della *massima urgenza*, e della *massima necessità*, ed è bene che sia trattata subito, e che possa trovar corso al più presto. La seconda può generare qualche dubbio, e giustamente l'Ufficio centrale ha stabilito di proporre il rimando, pensando che in una prossima occasione, per l'ampliamento dei quadri, reso necessario dalla istituzione di truppe coloniali, vi sarà mezzo migliore di sistemarla.

Quanto all'*urgenza* e alla *necessità* della prima, conviene dissipare i dubbi che potrebbero nascere in chi osserva che i nostri quadri hanno fatto una eccellente prova nella recente

guerra di Libia. Ma altra cosa è fornire a due soli corpi d'armata *quadri scelti su tutto l'esercito*, tra gli elementi più pronti, più vigorosi, altro è soddisfare alle esigenze grandi di una mobilitazione generale di tutto l'esercito. Quindi bisogna non farsi illusioni, ma provvedere molto più largamente perchè, anche nel caso di una mobilitazione generale, possano aversi in tutti i gradi più elevati ufficiali in pieno vigore, con sicure facoltà di comando, e ben preparati.

Noi abbiamo purtroppo una dolorosa esperienza che non conviene dimenticare. Nel 1866 l'annuario sovrabbondava di quadri, specialmente nelle alte posizioni, figuranti in attività di servizio; ma dopo appena due mesi di guerra abbiamo visto che, mentre sulla carta vi sarebbe stata tanta gente da coprire due volte i posti, si dovette, per alcuni gradi, scendere, e cercare nei gradi inferiori il mezzo per coprire convenientemente le posizioni. E così avemmo parecchie divisioni comandate da maggior generali, parecchie brigate comandate da colonnelli.

Come nei gradi superiori, così in tutti gli altri è necessaria oggi una preparazione abbondante.

Qualcuno mostra meraviglia perchè vede che fra gli ufficiali vi sono molto maggiori perdite che fra i soldati. Questa è una necessità dolorosa ma inevitabile; l'ufficiale deve rimanere esposto al fuoco per vedere, per dirigere; il soldato ha l'obbligo invece di esporsi il meno possibile per potere con maggior profitto continuare il suo fuoco, e non essere colpito. Questa necessità impone oggi, più che in passato, che i quadri siano abbondanti, che si possa rimediare con larghezza alle perdite e che la preparazione sia fatta su larga scala.

Ora, a questa preparazione è necessario che in parte si provveda con una scelta molto accurata, molto rigorosa, ma fatta in modo che da tutte le armi si possa contribuire; e non vi siano privilegi di sorta, per cui piuttosto una che un'altra arma abbia ad avere il sopravvento.

Sotto questo punto di vista è bene tener presente che la Commissione d'inchiesta per l'esercito, allo scopo di eliminare ogni causa di malintesi ed ogni sospetto di preferenze, aveva proposto che il corpo di Stato maggiore fosse convertito in un semplice servizio di stato maggiore.

Questa, che pare cosa di grandissimo momento, in realtà, mercè le disposizioni che sono in corso, è diventata piuttosto una questione di forma che di sostanza.

Il corpo di Stato maggiore non è più come in altri tempi un corpo chiuso. Dal corpo di Stato maggiore i capitani escono per diventare maggiori, i maggiori e i tenenti colonnelli escono per diventare colonnelli; per conseguenza abbiamo una doppia selezione e chi non è ritenuto veramente dotato di qualità superiori rimane escluso. Ora, se a quelli che subiscono questa doppia selezione viene anche accordato qualche piccolo vantaggio, non si può dare a questo un peso straordinario, mentre il vantaggio maggiore è quello che si può assicurare nelle promozioni da capitano a maggiore, mediante la scelta. Questa scelta poi è subordinata a prove pratiche, serie e lunghe, non a piccoli esami teorici nei quali rimanga dubbia la serietà della prova.

Questa scelta, adunque, subordinata a seri esperimenti sul terreno, a prove nelle quali si constatano il colpo d'occhio, la resistenza fisica e molte qualità di comando, è senza dubbio del più alto valore.

Dal momento poi che a siffatte prove si chiamano contemporaneamente ufficiali di tutte le armi, si può ritenere escluso ogni privilegio per lo Stato maggiore. Il vantaggio vero per l'ufficiale di stato maggiore non consiste che nell'aver acquistato, trovandosi alternatamente presso le truppe e presso i comandi, una maggior pratica di comando. Ora questa qualità è un pregio utile per il servizio in generale. Se altri, senza passare per lo stato maggiore, arriva a dar prove egualmente buone, non è affatto messo in seconda linea; quindi tale modo di scelta è così fatto da poter accontentare tutte le armi ed aprire la via a tutti i veri valori, di qualunque provenienza. Ormai, poichè nell'altro ramo del Parlamento fu già deciso di adottare l'ordinamento dello stato maggiore come *corpo aperto*, anzichè come servizio, non pare sia più il caso d'insistere su questa questione, visto che, per le cose dette, rimane realmente aperta la via a tutti per arrivare ai maggiori vantaggi.

Per la questione del ruolo unico, mi associo alle proposte del nostro Ufficio centrale.

Mi permetto soltanto di insistere presso l'o-

norevole ministro della guerra perchè, in occasione della formazione dei quadri di truppe coloniali, trovi il modo di rimediare a certe differenze di carriera.

Una raccomandazione mi permetto ancora di fare, ed è questa. Noi ci troviamo di fronte al bisogno di quadri molto abbondanti ed abbiamo invece quadri numericamente scarsi. Questa deficienza si fa già sentire in pace e si farebbe sentire anche maggiormente in guerra. Vi si è supplito durante la guerra di Libia con buoni risultati, chiamando in gran numero ufficiali di complemento, che hanno fatto ottima prova. Ma è necessario, e in pace e in guerra, che si pensi a colmare più largamente queste lacune, tenendo presente il fabbisogno di una mobilitazione generale.

Ora, uno dei mezzi suggeriti dalla Commissione d'inchiesta è appunto quello dei reimpieghi degli ufficiali in congedo. Nella terza relazione della Commissione d'inchiesta questo argomento è stato svolto largamente e non credo necessario di ripetere cose già sanzionate dal voto unanime di quel Consesso.

È un fatto che nei Consigli di leva, presso gli uffici di Comando, al Ministero ed in molti altri servizi potrebbero essere utilizzati molto più largamente di quello che oggi si faccia, ufficiali in congedo, senza distogliere altri ufficiali dal servizio attivo presso i reggimenti. Questo sarebbe nello stesso tempo il mezzo più opportuno per permettere all'esercito attivo di impiegare con maggiore continuità gli ufficiali ai loro compiti, che sono principalmente quelli di educare ed istruire i loro dipendenti; e costituirebbe altresì il mezzo di migliorare il prestigio e le condizioni economiche degli ufficiali in congedo.

Non bisogna dimenticare che con l'ultima legge sulle pensioni non tutti i nostri ufficiali sono stati trattati con uniformità di criterio, nè in giusta proporzione coi servizi prestati. Tanto è vero, che si verifica il caso stridente di ufficiali superiori (maggiori e talvolta anche tenenti-colonelli), i quali hanno interesse ad optare per il trattamento di pensione dei capitani anzichè per quello che loro spetterebbe nel grado superiore. È egli ammissibile che un ufficiale, il quale, per aver reso maggiori servizi, ha conseguito uno ed anche due gradi di più, si trovi poi nella condizione (per non aver

compiuto ancora cinque anni di servizio nel nuovo grado) di dover chiedere il trattamento di pensione stabilito pel grado precedente?

Come ho detto, a tutto questo si potrebbe rimediare con una maggiore applicazione nei reimpieghi degli ufficiali in congedo. E non mancherebbero davvero le funzioni da attribuire a questi ufficiali. Vi sono posti da commissario presso Società di tiro a segno, vi sono incarichi per l'educazione marziale presso le scuole, che in tutto lo Stato dovrebbero preparare i giovani a diventare saldi difensori del Paese e molti altri. Il campo è vasto per trovare modo di dare compensi morali ed anche materiali a questi benemeriti ufficiali.

Nello stesso tempo si avrà il vantaggio di non veder più come oggi, nelle piazze d'armi, compagnie ridotte ad esser comandate da un solo ufficiale, perchè gli altri ufficiali sono distratti da altre funzioni, per prender parte alle Commissioni di leva, per i tribunali militari e via dicendo.

Anche su questa questione mi permetto di richiamare l'attenzione dell'onor. ministro, rivolgendogli nello stesso tempo vive raccomandazioni. (*Approvazioni*).

PRESIDENTE. Non essendovi altri oratori iscritti, nè alcun altro chiedendo di parlare nella discussione generale, ha facoltà di parlare il relatore onor. senatore Goiran.

GOIRAN, *relatore*. Mi permetta il Senato di esprimere il rammarico dell'Ufficio centrale per la assenza del suo presidente, senatore Taverna. Egli è trattenuto in casa da malattia, onde non può intervenire a questa discussione, nella quale, dati gli studi che egli ha fatto come presidente della Commissione d'inchiesta, e come presidente dell'Ufficio centrale, e poichè assistette a tutte le nostre discussioni da lui dirette con molto tatto e competenza, ci avrebbe recato l'ausilio di giudizi altamente apprezzati e di una opinione autorevole. Vada a lui l'augurio di un pronto ristabilimento!

Mi consenta altresì il Senato di esprimere il rammarico che sia scomparso il generale Simondo, altro membro dell'Ufficio centrale, che in materia di avanzamento aveva una grandissima esperienza e sicurezza di giudizi, che noi abbiamo potuto ammirare durante le nostre discussioni.

Questo dibattito si presenta molto semplice,

perchè non tocca che due argomenti veramente importanti: l'avanzamento a scelta ed il ruolo unico.

Circa l'avanzamento a scelta io credo di non doverne ora parlare, perchè si avrà occasione di parlarne durante la discussione degli articoli, e così resterà molto abbreviata questa discussione.

Circa il ruolo unico mi consenta il Senato di spiegare in che cosa esso consista, perchè, all'infuori dei militari, io credo che pochissimi abbiano un'idea precisa di questo ruolo unico, e delle ragioni per le quali ha suscitato così vivi contrasti.

Orbene, l'avanzamento degli ufficiali superiori dei diversi ruoli si può paragonare alla marcia di più colonne, delle quali taluna correrà più presto, tal'altra più lentamente. Quando vi è una grande distanza tra l'una e l'altra, vale a dire, quando gli ufficiali di un'arma avanzano più rapidamente sorge un malcontento morale nei quadri degli ufficiali che restano più arretrati. Come si può rimediare a questo inconveniente?

Vi sono due modi: o si arresta la colonna più avanzata, e questo porta ad un inconveniente, che cioè si vedrebbero talvolta dei reggimenti comandati da tenenti colonnelli o anche da maggiori; o si lascia che chi è alla testa corra e chi è in coda si metta a correre più velocemente per raggiungere la testa. Quale l'inconveniente? Che si vedrebbero dei generali comandare talvolta dei reggimenti, e colonnelli comandare dei battaglioni.

Questo in poche parole è il ruolo unico, l'azione del quale inoltre non si manifesterebbe completa che in un periodo di 15 o 20 anni.

Noi di fronte alla situazione presente ci siamo domandati: è veramente opportuno in questo momento adottare il ruolo unico, quando si presenta una occasione di ottenere il pareggiamento delle carriere con un mezzo più pronto, meno artificioso, e che non produce alcun inconveniente?

Ma vi è anche un'altra imperfezione nel ruolo unico, che cioè mediante esso la mèta è raggiunta contemporaneamente da tutti, ma il punto di partenza non è a tutti comune, perchè alcuni ufficiali vengono da una scuola, altri vengono da un'altra, alcuni hanno compiuto studi più complicati, altri più semplici. Pare quindi che non si debba dare a tutti ugua-

gianza di vantaggi se gli sforzi da compiere in pace non sono uguali per tutti.

Però vi è un'altra considerazione a fare. Va bene che si fanno studi più complicati per alcune carriere e meno per altre, ma nel giorno della battaglia siamo tutti insieme spinti verso una meta comune, che è la vittoria, con uguali rischi e sacrifici. Questo consiglierebbe di dare una medesima carriera a tutti gli ufficiali. Per questa considerazione l'Ufficio centrale, esaminato il modo d'applicazione del ruolo unico, secondo il progetto ministeriale, si decise ad accettarlo; soltanto non si dissimulò tutti gli inconvenienti, tutte le obiezioni che si potevano fare e neanche che sarebbe stato necessario un tempo molto lungo per raggiungere lo scopo del pareggiamento delle carriere.

Ora, ripeto, si è presentata una occasione, quella della costituzione del corpo coloniale, per fare un generale ritocco a tutti i quadri e più presto ottenere un pareggiamento di carriera, atto a fare scomparire quel malcontento che si dice, non senza esagerazione, esista nei quadri.

Per questa considerazione si è deciso di stralciare da questo progetto di legge tutti gli articoli che riguardano il ruolo unico. Di qui la ragione dell'ordine del giorno che l'Ufficio centrale ha presentato alle deliberazioni del Senato.

Si desidera però che l'onor. ministro dica quali sono le sue intenzioni al riguardo; dica se, oltre la pura e semplice compilazione del progetto di legge per la formazione delle truppe coloniali, preparerà anche un ritocco che stabilisca migliore proporzione fra gli ufficiali dei diversi gradi in tutte le armi dei corpi di truppa della Metropoli.

Quando il Senato abbia queste garanzie, allora sarà il caso di votare a cuor leggero lo stralcio del ruolo unico; non dico d'abbandonarlo, perchè tutti i ritocchi nelle tabelle organiche producono sì il pareggiamento; ma questo pareggiamento sarà forse perpetuo, oppure durerà soltanto un certo tempo? È probabile che duri solo un certo tempo, perchè il pareggiamento che si ottiene in dati momenti può essere disturbato da altri fenomeni che succedono nel movimento dei quadri a causa delle eliminazioni. Queste eliminazioni si manifestano in modo variabilissimo, secondo le circostanze; e ciò si comprende facilmente,

senza ch'io scenda a minute spiegazioni, perchè non solamente eventi naturali, ma le eliminazioni fatte dai giudizi delle Commissioni di avanzamento possono far sì che esca da un'arma un maggior numero di ufficiali che da un'altra, e quindi può venir turbato il pareggiamento di carriera, ottenuto con le tabelle organiche le meglio studiate.

Dunque il nostro ordine del giorno non dice: « buttiamo a mare il ruolo unico », ma dice: « rimandiamolo a quando se ne manifestasse di nuovo la necessità, visto il risultato che si potrà ottenere attualmente col pareggiamento ottenuto mediante modificazioni alle tabelle organiche ».

Siccome tutte le altre questioni che riguardano l'avanzamento, ripeto, possono essere discusse esaminando gli articoli, io finisco il mio dire ed aspetto le decisioni del ministro relativamente al nostro ordine del giorno.

SPINGARDI, *ministro della guerra*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SPINGARDI, *ministro della guerra*. Onorevoli senatori, io non vi intratterò lungamente. La materia che forma il contenuto di questo disegno di legge, che da tempo attende l'illuminato vostro esame, vi è ben nota. È vivo ancor qui il ricordo dell'ampia discussione alla quale vi chiamò un insuperato mio predecessore, il ministro Ricotti, allorquando nel 1896 sottopose al vostro favorevole suffragio la legge d'avanzamento, che è tuttora vigente. Come quella legge, la quale prese nome dal suo illustre proponente, rispecchiava nella sua fisionomia generale quel modello di sapienza legislativa che fu la legge d'avanzamento del 1853, che dettata per il piccolo esercito piemontese, presiedette di poi al costituirsi e al successivo svolgersi dell'esercito italiano, così questa che io ho l'onore di sottoporvi non sconvolge, non muta radicalmente la precedente legge Ricotti, ma la corregge in alcune parti soltanto, che la esperienza di ormai 17 anni, le mutate esigenze di tempi, e l'affacciarsi di nuovi bisogni hanno dimostrato meno rispondenti all'alto fine che quella legge si proponeva. Il titolo medesimo di questa legge modestamente lo dice: « Modificazioni alla legge 2 luglio 1896 sull'avanzamento nel R. esercito ». Non dunque tutta la materia dell'avanzamento

è in discussione; legge sopra ogni altra importantissima, come quella che ha la sua diretta ripercussione sulla salda costituzione dei quadri degli ufficiali, che è tanta parte della solidità dell'esercito: « Tali gli ufficiali, tali i soldati »; è un assioma questo. Legge importante ancora d'altra parte per la somma degli interessi singoli che tocca, interessi che pur bisogna rispettare e che purtroppo oggi tendono a prevalere: è il segno dei tempi.

Del resto il poderoso lavoro compiuto dal vostro Ufficio centrale, composto di spiccate personalità militari, le quali affidano completamente sulla maturità dei loro giudizi - lavoro che ebbe la sua più chiara, più precisa espressione nella perspicua relazione del senatore Goiran, che vivamente ringrazio - tutto ha esplorato il largo campo, la materia ha sviscerato in ogni suo particolare, niun argomento ad essa attinente ha trascurato nel suo profondo esame; farei opera vana e meno riguardosa al vostro alto senno ripetendo quello che vi è stato così luminosamente esposto.

Consentite quindi che io sorvoli e mi limiti a richiamare la vostra attenzione sopra alcuni punti soltanto che mi paiono essenziali; il resto è modalità di esecuzione, modalità importanti pure esse, ma che potranno essere oggetto di trattazione durante la discussione degli articoli.

Quali le diversità caratteristiche tra questa e la esistente legge di avanzamento? Più larga parte fatta all'avanzamento a scelta e meglio disciplinata; reclutamento e avanzamento del corpo di stato maggiore; ruolo unico; e, come corollario, che è fondamento di tutta la legge d'avanzamento, l'affermazione recisa che al grado superiore non pervenga se non chi dia sicura guarentigia di saperne esercitare bene le funzioni in pace e in guerra; rigido funzionamento degli organi d'avanzamento; selezione rigorosamente praticata in tutti i gradi e con severità crescente man mano che si ascende nella scala gerarchica.

*Avanzamento a scelta.* Della sua necessità, sancita in tutte le leggi di avanzamento, non è il caso di discutere, è assioma. In tutti i rami dell'umana attività il principio della scelta scaturisce spontaneo, s'impone per forza naturale di cose: non ascende in alto se non chi ha fosforo. Ma tale necessità è anche più sentita nell'esercito dove è necessario che alle

alte cariche arrivino ufficiali di indiscusso valore non soltanto, ma vi arrivino in buona età affinché conservino il necessario vigore fisico, che nelle funzioni dell'esercito è elemento anch'esso di capacità.

Amnesso il principio, tutto si riduce alla misura, alla modalità di applicazione; e qui, come in tutte le cose di questo mondo, il giusto, il vero, sta nel mezzo.

È questione di contemperare i diritti, diciamoli così, dell'anzianità, con la necessità dell'avanzamento a scelta, necessità, ripeto, intesa più a vantaggio dell'esercito che non a vantaggio dei singoli individui.

La legge del 1896 non consentiva avanzamento a scelta all'infuori di una limitata aliquota nell'avanzamento da tenente a capitano. Il ministro Ricotti aveva cercato di risolvere la questione mediante una disposizione contenuta nel noto art. 25, che concedeva in limitata misura eccezionali promozioni a scelta, in guisa da consentire che ufficiali di riconosciuto valore potessero giungere al generalato prima del 50° anno di età.

Ma questa che costituiva, come ebbe ad affermare lo stesso ministro proponente, una disposizione di portata veramente considerevole, nella sua applicazione non ha, per consenso universale, corrisposto allo scopo, donde la necessità di correre al riparo.

E il riparo mi parve quello, pur mantenendo la disposizione dell'art. 25, ridotta a più stretta, a più rigorosa dizione, di allargare il campo dell'avanzamento a scelta estendendolo anche ed essenzialmente all'avanzamento da capitano a maggiore, conforme al voto della Commissione d'inchiesta per l'esercito, e conforme ad una disposizione che preesisteva all'attuale legge d'avanzamento. Non è quindi che un ritorno al passato.

Quanto alla misura da accordarsi a questo avanzamento a scelta da capitano a maggiore, il vostro Ufficio centrale è andato anche al di là di quello che il ministro aveva proposto. Il ministro vi si è acconciato di pieno animo, perchè egli è perfettamente convinto che, se da un lato conviene restringere il numero degli ufficiali che avanzano a scelta, dall'altro lato conviene intensificare i vantaggi dati a questi ufficiali. Ma, delle modalità di applicazione di questo avanzamento a scelta, discor-



reremo durante l'esame degli articoli, tanto più che vedo essere stato presentato un emendamento a questo riguardo.

Un altro argomento di cui si occupa questa legge, argomento essenziale, accennato molto opportunamente dal senatore Perrucchetti, al quale rispondo brevemente, è quello del corpo di Stato maggiore. Vecchio ufficiale di Stato maggiore anche io, che di quel corpo, al quale mi onoro di avere appartenuto per quasi venti anni, ho conosciuto tutte le benemerenzze, con grato animo mi associo al plauso che l'onorevole relatore senatore Goiran ha voluto tributargli.

Costituito da una eletta schiera di ufficiali, per ogni riguardo distintissimi, che col più elevato sentimento del dovere, con abnegazione, con ammirevole spirito di sacrificio compiono un lavoro immane, modestamente ma utilmente sempre, il corpo di Stato maggiore in pace e in guerra ha sempre pienamente corrisposto all'alta sua missione di efficace coadiutore del comando. L'opera prestata dagli ufficiali del corpo di Stato maggiore durante la guerra libica, o negli uffici del Ministero, o presso il Comando del corpo di Stato maggiore, o presso le unità mobilitate, fu sempre superiore ad ogni elogio.

Tuttavia, bisogna pur riconoscerlo, una malsana, artificiosa corrente, che traeva la sua origine da vantaggi, da privilegi un tempo eccessivi, da preconcetti di casta, di corpo chiuso si è da tempo scatenata contro il corpo di Stato maggiore, con danno gravissimo di quell'affratellamento, di quel concorde affiatamento che deve esistere fra tutti i membri della grande famiglia militare, affiatamento che sul campo di battaglia si chiama *cooperazione* ed è fattore di vittoria.

A questo intento ho volto più specialmente le mie cure, ed il mio pensiero ho concretato in pochi articoli di questo disegno. Il corpo di Stato maggiore ho voluto non solo a parole ma a fatti che fosse aperto a tutti gli ufficiali delle varie armi combattenti, che per ingegno e per carattere militare fossero degni di appartenervi; ogni ombra di privilegio ho voluto che fosse cancellata. Gli ufficiali di Stato maggiore, reclutati così fra tutte le armi, concorreranno agli avanzamenti a scelta e ad an-

zianità nel modo stesso che vi concorrono gli ufficiali di tutte le armi dell'esercito.

Non si parli quindi più di casta o di privilegi, questa leggenda deve essere assolutamente sfatata. L'alterna vicenda del servizio di Stato maggiore e del servizio alle truppe nell'arma di provenienza, in questo disegno di legge meglio disciplinata, varrà a cementare sempre più i vincoli fra questi ufficiali ed i loro colleghi delle armi combattenti.

Una sola eccezione tuttavia fu voluta mantenere in questo disegno di legge a favore degli ufficiali di Stato maggiore; fu voluta dalla Commissione parlamentare d'inchiesta e fu concretata nelle proposte di modifica del vostro Ufficio centrale; un leggero vantaggio cioè è conservato ai maggiori di Stato maggiore nella promozione a tenente-colonnello, vantaggio che si traduce in un acceleramento di carriera oscillante fra i dodici e quattordici mesi. Poca cosa, come vedete.

*Ruolo unico.* — Il Senato conosce il mio pensiero in materia. Già fin da quando in occasione della discussione della legge d'ordinamento dell'esercito io mi vidi indotto ad accogliere l'ordine del giorno presentatomi dall'Ufficio centrale che ne faceva proposta, fin d'allora ebbi a dichiarare al Senato che mi acconciavo a questa necessità, ma che non dividevo affatto il pensiero sui vantaggi che da questo ruolo unico sarebbero derivati, da questa coercizione matematica dell'avanzamento che non è nella natura. Ad ogni modo, ossequente al voto del Senato, ho presentato in questo mio disegno il *ruolo unico*. Non vi nascondo che vi ho meditato sopra lungamente, così grave e complesso era il problema, e la soluzione che vi ho presentato parvemi tra tante forse la meno difettosa, ma confesso che non mi affidava completamente. Sono quindi lietissimo che l'Ufficio centrale nella sua sapienza abbia creduto di proporre al Senato, con un suo ordine del giorno che io accetto, lo stralcio di questa parte del disegno di legge. L'accetto di buon grado, e l'accetto anche nella parte che mi fa invito di provvedere con prossimi ritocchi agli organici, a coordinare, ad equiparare le carriere degli ufficiali, entro determinati limiti però, perchè nulla di assoluto vi può essere in materia e d'altra parte tengo ad affermare esplicitamente che

gli organici debbono essere proporzionati essenzialmente alle esigenze dei servizi, non alle esigenze di avanzamento. Tuttavia, ripeto, che terrò la raccomandazione dell'Ufficio centrale nel maggior conto.

Il senatore Perrucchetti, oltre ad aver discusso del servizio del corpo di Stato maggiore, ha accennato ad un desiderio espresso dalla Commissione parlamentare d'inchiesta nella sua terza relazione circa il reimpiego degli ufficiali.

Ora, mi piace di dichiarare al senatore Perrucchetti che io ho fatto larga parte a questi reimpieghi, così larga parte che oggi quasi non mi riesce di trovare un ufficiale in congedo che accetti di essere richiamato in servizio.

Dico questo, s'intende, limitatamente agli ufficiali inferiori, perchè il reimpiego degli ufficiali superiori si presenta assai più difficile. Ad ogni modo anche di questo terrò conto nei provvedimenti per l'avvenire.

Fatta questa breve premessa, io chiudo così come ho incominciato: la legge di avanzamento che state per discutere è una legge della massima importanza, una legge d'importanza capitale e costituisce con la legge sullo stato degli ufficiali, che nello scorso anno raccolse i vostri suffragi, le due leggi principali che interessano la costituzione del corpo degli ufficiali, che toccano alla solidità dell'esercito. M'affido perciò al vostro benevolo voto. (*Bene, bravo. Approvazioni vivissime e prolungate.*)

LAMBERTI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

LAMBERTI. Mi dispiace di dover prendere la parola dopo l'onorevole ministro, il cui eloquio è sempre un diletto per il Senato; ma mi credo in obbligo di parlare, perchè molto si è detto in questi tempi dello Stato maggiore. Lo Stato maggiore è stato argomento di attacchi di ogni genere, attacchi che si sono disegnati ultimamente, anche in una pubblicazione, che credo sia stata fatta circolare anche tra i nostri colleghi.

Ora, siccome la Commissione che ha esaminato questo disegno di legge ed ha sciolto un inno verso lo Stato maggiore, per una combinazione casuale è composta tutta di ufficiali provenienti dallo Stato maggiore, e siccome anche l'on. ministro ha vantato la sua provenienza dallo Stato maggiore, consenta il Senato

che io, che non ho avuto l'onore di farne parte, mi associ agli elogi che sono stati tributati a questo Corpo benemerito.

Il fatto che questa manifestazione viene da persona disinteressata, estranea cioè al Corpo, deve valere, onorevoli colleghi, per dare valore alla mia voce che di per se stessa non ne avrebbe (*Bene*).

PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

Prima di procedere alla discussione degli articoli, pongo ai voti l'ordine del giorno proposto dall'Ufficio centrale ed accettato dall'onorevole ministro, ordine del giorno del quale è già stata data lettura.

Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(Approvato).

Procederemo alla discussione degli articoli.

#### CRITERIO GENERALE

#### BASE DELL'AVANZAMENTO

#### Art. 1.

Nessuno può conseguire la promozione ad un grado se non è riconosciuto pienamente idoneo ad adempierne gli uffici.

Il disimpegnare bene le funzioni del grado che uno copre non è condizione sufficiente sebbene indispensabile per l'avanzamento al grado superiore.

SPINGARDI, *ministro della guerra*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SPINGARDI, *ministro della guerra*. Vorrei pregare l'Ufficio centrale di non insistere nella sua proposta di modificazione al testo del secondo comma dell'art. 1, quale risulta dal primitivo disegno di legge ministeriale, che a me sembra più semplice e più chiaro.

GOIRAN, *relatore*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GOIRAN, *relatore*. L'Ufficio centrale non ha alcuna difficoltà ad accettare la proposta dell'onor. ministro.

PRESIDENTE. Come il Senato ha udito l'onorevole ministro della guerra propone e l'Ufficio centrale accetta, che per il secondo comma dell'art. 2 si ritorni alla primitiva dizione del disegno di legge ministeriale. Do perciò lettura

dell'articolo così come era proposto nel disegno di legge ministeriale.

Art. 1.

Nessuno può conseguire la promozione ad un grado se non è riconosciuto pienamente idoneo ad adempierne gli uffici.

Il disimpegnare bene le funzioni del proprio grado è condizione indispensabile, ma non sufficiente, per l'avanzamento al grado superiore.

Chi lo approva è pregato di alzarsi.  
(Approvato).

NOMINA AD UFFICIALE  
IN SERVIZIO ATTIVO PERMANENTE.

Art. 2.

Per conseguire la nomina a sottotenente in servizio attivo permanente è necessario soddisfare alle seguenti condizioni:

1° aver compiuto il 19° anno di età e non superare il 28°. Però il limite superiore è portato a 36 anni per la nomina dei sottufficiali a sottotenente nelle armi dei carabinieri Reali, di fanteria, cavalleria, artiglieria e genio e nei corpi amministrativi, e per la nomina a maestro direttore di banda;

2° essere cittadino italiano. I non regnicoli che avessero ottenuta la cittadinanza italiana debbono inoltre dimostrare di esser liberi da qualunque obbligo di servizio militare da adempiere nello Stato da cui provengono.

La data e la sede di anzianità degli allievi degl'Istituti militari, i quali non abbiano potuto, per ragione di età, essere nominati sottotenenti insieme al rispettivo corso, sono stabilite in modo da far loro riprendere nel corso il posto che avrebbero dovuto occupare secondo la loro classificazione finale.

LAMBERTI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

LAMBERTI. Pregherei l'on. ministro di un semplice chiarimento.

Al numero 1 di questo articolo è detto: « Però il limite superiore è portato a 36 anni per la nomina dei sottufficiali a sottotenente nelle armi dei carabinieri Reali, di fanteria, di cavalleria, artiglieria e genio e nei Corpi amministrativi,

e per la nomina a maestro direttore di banda ». Desidererei ora sapere se tra questi Corpi amministrativi sono compresi anche i farmacisti, e se il maestro direttore di banda possa esser nominato fino a 36 anni di età, anche se non provenga dai sottufficiali.

SPINGARDI, *ministro della guerra*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SPINGARDI, *ministro della guerra*. Osservo all'on. senatore Lamberti che i farmacisti militari effettivi, anzitutto, sono impiegati civili, ed il loro stato è regolato dalla legge e dal regolamento a questi relativi.

Circa poi il maestro direttore di banda deve intendersi questo comma nel senso che il limite di età di 36 anni è comune a tutti gli aspiranti, sia che provengano dai sottufficiali sia che provengano dai borghesi.

Dati questi chiarimenti all'on. senatore Lamberti, avrei un'altra osservazione da fare. Desidererei cioè che nell'ultimo comma di questo articolo là dove è detto: « La data e la sede di anzianità degli allievi degli Istituti militari i quali non abbiano potuto per ragione di età essere nominati sottotenenti » ecc., fossero aggiunte dopo le parole « per ragioni di età » anche le parole « o di anzianità ».

Spiego la ragione di questa proposta. È prescritto dal successivo art 2 *bis* che i sottufficiali per esser nominati sottotenenti abbiano quattro anni di anzianità di grado. Ora è accaduto anche recentemente che essendosi accelerati dei corsi delle scuole militari, alcuni sottufficiali allievi delle scuole stesse non hanno potuto conseguire la nomina perchè non avevano ancora i quattro anni di anzianità di grado, anzianità che invece avrebbero avuto se il corso non fosse stato accelerato. Ecco dunque la ragione della mia proposta, intesa ad impedire che in casi simili qualche sottufficiale abbia a perdere il vantaggio dell'accelerazione del corso.

Aggiungerò poi al senatore Lamberti che il limite di età per i sottufficiali è stato aumentato per accedere ad un invito dell'Ufficio centrale, per consentire cioè la nomina a sottotenente ai marescialli dei corpi senza bisogno di passare per le scuole militari; è una via di uscita, un maggiore allettamento che si è voluto dare al corpo dei sottufficiali.

PRESIDENTE. L'Ufficio centrale consente all'aggiunta proposta dall'onor. ministro della guerra?

GOIRAN, *relatore*. L'Ufficio centrale accetta.

PRESIDENTE. Pongo allora ai voti l'art. 2 con l'aggiunta proposta dal ministro della guerra e cioè al quarto comma, dopo le parole « per ragione di età » aggiungere: « o di anzianità ».

Chi lo approva è pregato di alzarsi.

(Approvato).

Art. 2 bis.

I sottotenenti possono essere tratti dalle categorie sottoindicate:

1° Allievi delle scuole militari destinate al reclutamento degli ufficiali che abbiano ultimato con esito favorevole le scuole stesse;

2° Sottufficiali con anzianità di sottufficiale di almeno quattro anni e di età non superiore a 36 anni, che abbiano compiuto con successo il corso speciale di studi presso la scuola militare;

3° Marescialli, che siano dal proprio comandante di Corpo riconosciuti per contegno, carattere, autorevolezza e capacità professionale, da accertarsi con apposito esperimento, idonei ad adempire le funzioni di sottotenente nella propria arma; senza essere obbligati a compiere il corso speciale;

4° Sottotenenti di complemento provvisti di licenza liceale o d'Istituto tecnico, che abbiano compiuto un servizio effettivo di sei mesi almeno come ufficiali di complemento, ed abbiano superato appositi esami equivalenti a quelli stabiliti per la promozione a sottotenente degli allievi della scuola militare per quelli di fanteria e cavalleria, o dell'Accademia militare per quelli di artiglieria e genio.

SPINGARDI, *ministro della guerra*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SPINGARDI, *ministro della guerra*. A questo articolo proporrei alcune modificazioni.

Al n. 2, dove è detto « sottufficiali con anzianità di sottufficiale di almeno quattro anni e di età non superiore a 36 anni », proporrei di togliere le parole « e di età non superiore a 36 anni », perchè nell'art. 2 è già stabilito questo limite massimo e quindi non c'è bisogno di ripetersi in questo art. 2 bis.

Al n. 3, dove è detto « Marescialli, che siano dal proprio comandante di corpo riconosciuti » ecc., proporrei di togliere le parole « dal proprio comandante di corpo », perchè altrimenti bisognerebbe correggere la disposizione generale di legge secondo la quale le proposte di avanzamento devono essere fatte da una Commissione, disposizione che interessa mantenere.

Finalmente al quarto comma, dove è detto, alla fine del capoverso « ed abbiano superato appositi esami equivalenti a quelli stabiliti per la promozione a sottotenente degli allievi della Scuola militare per quelli di fanteria, cavalleria o dell'Accademia militare per quelli di artiglieria e genio » direi « per quelli di fanteria, cavalleria e artiglieria o dell'Accademia militare per quelli del Genio ».

PRESIDENTE. Rileggo l'art. 2-bis con le modificazioni proposte dall'onor. ministro e concordate con la Commissione.

Art. 2-bis.

I sottotenenti possono essere tratti dalle categorie sottoindicate:

1° allievi delle scuole militari destinate al reclutamento degli ufficiali che abbiano ultimato con esito favorevole le scuole stesse;

2° sottufficiali con anzianità di sottufficiale di almeno quattro anni, che abbiano compiuto con successo il corso speciale di studi presso la scuola militare;

3° marescialli che siano riconosciuti per contegno, carattere, autorevolezza e capacità professionale, da accertarsi con apposito esperimento, idonei ad adempire le funzioni di sottotenente nella propria arma, senza essere obbligati a compiere il corso speciale;

4° sottotenenti di complemento provvisti di licenza liceale o d'Istituto tecnico, che abbiano compiuto un servizio effettivo di sei mesi almeno come ufficiali di complemento, ed abbiano superato appositi esami equivalenti a quelli stabiliti per la promozione a sottotenente degli allievi della scuola militare per quelli di fanteria, cavalleria e artiglieria o dell'Accademia militare per quelli del genio.

Lo pongo ai voti.

Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(È approvato).

LEGISLATURA XXIII — 1ª SESSIONE 1909-1913 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 4 MARZO 1913

GOIRAN, *relatore*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GOIRAN, *relatore*. Avrei qualche osservazione da fare sul quarto comma di questo articolo 2 bis.

PRESIDENTE. L'avverto che l'articolo è già stato votato; ad ogni modo parli.

GOIRAN, *relatore*. La dicitura proposta mi pare che stabilisca una differenza fra gli ufficiali di artiglieria e quelli del genio, che non credo pienamente giustificata.

A me sembrava migliore la dicitura precedente e per conseguenza chiederei all'on. ministro qualche spiegazione in proposito.

SPINGARDI, *ministro della guerra*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SPINGARDI, *ministro della guerra*. Ho proposto le varianti alle quali accenna l'on. relatore per le seguenti considerazioni.

Data la deficienza nel numero degli ufficiali di artiglieria, occorre di allargare le fonti del loro reclutamento; col sistema proposto si potranno ottenere non degli ufficiali tecnici, ma dei sottotenenti di artiglieria nell'arma combattente, per i quali può essere sufficiente l'aver superato gli esami come sono stabiliti alla Scuola militare.

Gli ufficiali del genio appartengono invece ad un corpo eminentemente tecnico e sono ufficiali tecnici in tutte le loro manifestazioni.

Ecco perchè mi pare utile mantenere che gli ufficiali di complemento del genio per passare effettivi debbano superare un esame eguale a quello finale dell'Accademia.

PRESIDENTE. Se non vi sono altre osservazioni passeremo oltre.

SPINGARDI, *ministro della guerra*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SPINGARDI, *ministro della guerra*. Mi permetto di presentare una nuova redazione di un articolo che prenderebbe il n. 2-ter e che passo alla Presidenza.

PRESIDENTE. Do lettura dell'art. 2-ter presentato dall'onor ministro della guerra:

« Un quarto dei posti di ufficiali subalterni che si rendono vacanti durante l'anno complessivamente nei vari ruoli, esclusi quelli dei carabinieri Reali e del corpo sanitario e veterinario,

è devoluto ai sottufficiali; gli altri tre quarti sono devoluti agli allievi della scuola ed Accademia militare ed ai sottotenenti di complemento, di cui ai numeri 1 e 4 dell'art. 2 bis.

« In difetto di sottufficiali promovibili a sottotenenti, la proporzione sopra stabilita sarà alterata a favore delle altre categorie indicate all'art. 2 bis.

« Così pure quando si verificasse difetto nel numero degli aspiranti alla nomina di sottotenente nelle categorie indicate ai numeri 1 e 4 dell'art. 2 bis, potranno essere promossi sottufficiali in più della proporzione normale stabilita ».

SPINGARDI, *ministro della guerra*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SPINGARDI, *ministro della guerra*. Due parole soltanto a giustificazione di questo articolo. Esso non è che la riproduzione pura e semplice dell'art. 32 della vigente legge di avanzamento; corregge semplicemente alcune citazioni che non sono più a posto; soprattutto la citazione dell'articolo 5 che è stato sostituito dall'art. 2 bis di questo disegno di legge.

È una pura e semplice questione di forma che avrebbe potuto anche essere risolta nel coordinamento, ma giacchè se ne presenta l'occasione mi è sembrato opportuno farla ora.

PRESIDENTE. Accetta l'Ufficio centrale?

GOIRAN, *relatore*. Accetta.

PRESIDENTE. Pongo allora ai voti l'art. 2-ter presentato dall'on. ministro e di cui ho già dato lettura.

Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(È approvato).

### Art. 3.

Per ottenere la nomina a tenente medico o veterinario in servizio attivo permanente i sottotenenti di complemento di tali corpi non debbono avere superato rispettivamente l'età di 32 e di 30 anni.

(Approvato).

### AVANZAMENTO DEI VARI GRADI.

#### Art. 4.

I sottotenenti di fanteria, cavalleria, artiglieria e genio (eccettuati quelli della specialità treno e quelli provenienti dai marescialli di

cui al n. 3 dell'art. 2 bis), non possono essere promossi tenenti se non hanno superato gli esami finali delle rispettive scuole di applicazione.

BAVA-BECCARIS. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BAVA-BECCARIS. Ho chiesto la parola solo per domandare all'onorevole ministro se viene confermata la disposizione dell'art. 33 dell'antica legge di avanzamento, la quale stabiliva che gli ufficiali provenienti dalla Scuola di applicazione di artiglieria e genio, alla fine dei corsi, erano promossi tenenti.

SPINGARDI, *ministro della guerra*. Non è modificata questa disposizione.

BAVA-BECCARIS. Questo solo volevo sapere.

SPINGARDI, *ministro della guerra*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SPINGARDI, *ministro della guerra*. Io proporrei che a questo articolo fosse aggiunto in coda il seguente inciso:

« La loro anzianità viene determinata dall'ordine di classificazione ottenuto all'uscita da dette scuole ».

È la norma che si segue anche ora per gli uscenti dalla Scuola di applicazione d'artiglieria e genio.

PRESIDENTE. L'Ufficio centrale accetta questa aggiunta?

GOIRAN, *relatore*. Accetta.

PRESIDENTE. Allora pongo ai voti l'art. 3 con l'aggiunta:

« La loro anzianità viene determinata dall'ordine di classificazione ottenuto all'uscita da dette scuole ».

Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(È approvato).

#### Art. 5.

Fino alla concorrenza di un quarto, i posti vacanti nel grado di capitano in ogni ruolo possono esser concessi all'avanzamento a scelta; nei corpi sanitario e veterinario però l'aliquota che può essere riservata all'avanzamento a scelta è di un terzo.

Per coprire i posti da capitano devoluti all'anzianità i tenenti non saranno sottoposti ad

esami; coloro per altro che provengono da marescialli, di cui al n. 3 dell'art. 2 bis, dovranno subire apposito esame in base a programmi stabiliti con apposito regolamento.

Il reclutamento dei capitani commissari è regolato dall'art. 42 del vigente testo unico delle leggi sull'ordinamento del Regio esercito e dalla legge 24 dicembre 1899, n. 461.

Per ottenere l'avanzamento a scelta:

a) i tenenti di fanteria, cavalleria, artiglieria (ruolo combattente) e genio devono aver superato tutti gli esami finali di ogni anno della scuola di guerra (anche senza averne frequentato i corsi);

b) i tenenti appartenenti agli altri ruoli (salvo la eccezione di cui all'articolo seguente) devono aver superato esami speciali da determinarsi per decreto Reale;

c) tutti devono essere entrati nel primo dodicesimo del rispettivo ruolo organico complessivo dei tenenti e sottotenenti, ad eccezione dei tenenti medici e veterinari che devono essere invece entrati nel primo terzo del ruolo dei tenenti.

Possono concorrere agli esami di avanzamento a scelta e per due volte soltanto i tenenti compresi nella prima metà del ruolo rispettivo che ne facciano domanda.

Perchè i tenenti possano essere ammessi a concorrere alla scuola di guerra, od agli esami d'avanzamento a scelta è condizione assoluta che la competente Commissione d'avanzamento di 1° grado nella sua annuale riunione, esprima parere favorevole all'accoglimento della domanda.

GOIRAN, *relatore*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GOIRAN, *relatore*. Ho chiesto la parola per domandare all'on. ministro se ha intenzione di modificare e quando il regolamento della scuola di guerra, per facilitare gli studi di detta scuola al massimo numero di ufficiali, anche a quelli cioè che non possono recarsi a Torino, che vogliono continuare a far servizio nel loro corpo o che si trovano a qualche servizio determinato e desiderano compiere gli studi della scuola di guerra senza andare a Torino. Se questo regolamento fosse modificato in tal senso, la scuola di guerra acquisterebbe molto maggior prestigio e le si toglierebbe un pochino di quel

LEGISLATURA XXIII — 1<sup>a</sup> SESSIONE 1909-913 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 4 MARZO 1913

pregiudizio che esiste, per il quale sembra che si accordino favori solamente a coloro che hanno seguito i corsi della detta scuola di guerra.

SPINGARDI, *ministro della guerra*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SPINGARDI, *ministro della guerra*. Non ho difficoltà a dichiarare al senatore Goiran che farò oggetto di studio la sua proposta. Non assumo nessun impegno perchè, in questo momento, non posso valutare giustamente la portata del suo voto.

GOIRAN, *relatore*. Siccome ne è stata fatta parola anche nella relazione, avevo creduto che l'onor. ministro ne fosse consapevole.

LAMBERTI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

LAMBERTI. Non ho ben capito la forma pratica che si vorrebbe dare al concetto espresso dall'on. relatore.

Di solito tutti quelli che danno addosso ai provenienti dalla scuola di guerra dicono: voi siete stati sulle panche e volete dei vantaggi, mentre noi stiamo lavorando presso le truppe senza aver potuto frequentare la vostra scuola, inabilitati cioè ai diritti che pretendete voi altri.

Ora, nessuno impedisce a Tizio di andare alla scuola di guerra quando lo voglia e soddisfi ai necessari requisiti, tranne non riesca nella graduatoria di quel certo numero che vi sono ammessi, e stabilito per ogni ammissione. E perciò ho sempre considerato questo ragionamento come vuoto di senso. Che si cerchi di mettere a portata, se non di tutti, nella maggior parte dei presidi e degli ufficiali studiosi che vogliono farsi strada nella carriera, i mezzi per acquistare la cultura necessaria, è bene, ed io comprendo sotto questo punto di vista il pensiero del relatore, ma non vedo la forma pratica da dare a questo suo concetto.

GOIRAN, *relatore*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GOIRAN, *relatore*. Non si tratta di fare della scuola di guerra un'Università, perchè non è possibile. Università militare è l'accademia per le armi speciali, la Scuola militare per quelle di fanteria e cavalleria. La Scuola di guerra è una scuola di perfezionamento. Si tratta di dar modo agli ufficiali, che non possono andare a Torino per frequentare i corsi della Scuola di guerra, di compiere i medesimi corsi e su-

bire i medesimi esami, magari in quattro o cinque anni, come avviene per gli studenti delle Università che si sottopongono volta a volta agli esami quando vi sono preparati. Ciò che dico rientra anche nelle idee dell'onorevole ministro e nello spirito di questo disegno di legge, per quanto riguarda l'avanzamento. Quando si diffondano presso gli ufficiali i programmi della Scuola di guerra, le materie d'insegnamento tutte, le sinossi, le carte topografiche, tutto il materiale che occorre agli allievi, in modo che siano accessibili anche agli ufficiali che stanno ai reggimenti, molti potranno, senza andare a Torino, compiere questi studi.

SPINGARDI, *ministro della guerra*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SPINGARDI, *ministro della guerra*. Osservo al senatore Goiran ed anche al senatore Lamberti che questo concetto è già in parte contenuto in questa legge; è sul secondo punto che mi sono riservato di pronunciarmi. All'articolo 5 è detto che « i tenenti di fanteria, ecc. debbono avere superato tutti gli esami finali, di ogni anno, della scuola di guerra, anche senza averne frequentato i corsi », ciò è quanto dire che non sono obbligati ad andare alla scuola di guerra. L'onorevole relatore vuole estendere questa facoltà, non vuole limiti di tempo per compiere questi studi, vuole la possibilità di dare ora un esame, ora un altro, finchè tutti siano compiuti.

È su questa seconda parte che io faccio le mie riserve, ma sulla prima sono perfettamente d'accordo, perchè è già insita nel disegno di legge.

GOIRAN, *relatore*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GOIRAN, *relatore*. Ho fatto questa proposta perchè altrimenti la disposizione contenuta in questo disegno di legge per molti ufficiali sarebbe lettera morta. Gli ufficiali come potranno prepararsi se non si danno loro i mezzi, sia riguardo al materiale di studio, sia rispetto al tempo opportuno per sostenere gli esami?

LAMBERTI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

LAMBERTI. Presso tutti i comandi di Corpo d'armata e anche in molte divisioni, vi sono

le biblioteche militari, che contengono, per dir così, tutti gli utensili del mestiere.

Quindi solo quegli ufficiali che si trovano distaccati in piccoli presidii, sprovvisti di mezzi adatti per prepararsi agli esami, potranno lamentare una condizione disagiata; ma per questi i comandanti dei corpi troveranno quasi sempre modo di richiamarli alle sedi dove avranno i mezzi per studiare, purchè li riconoscano degni di essere incoraggiati.

Del resto il nostro, come tutti gli altri, è un mestiere nel quale occorre sempre un dito di fortuna, se non addirittura cinque. E se vi è un ufficiale che malauguratamente si trovi in condizioni da non potersi preparare a questi esami, vuol dire che sarà una eccezione da deplorarsi, ma la legge non può davvero prevedere e provvedere a tutti i casi possibili.

GOIRAN, *relatore*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GOIRAN, *relatore*. Gli ufficiali che sono in distacco, e ve ne sono moltissimi, perchè purtroppo l'esercito italiano ha molti distacchi, avrebbero benissimo il tempo di studiare, ma non hanno i mezzi. Ora sono appunto i mezzi che bisogna provvedere loro.

Ma oltre la questione dei mezzi vi è anche una questione più grave, quella cioè del tempo nel quale questi ufficiali sono chiamati a dare l'esame. Bisogna fare in modo che essi possano presentarsi agli esami in 2, 3 o 4 anni successivi, nel momento cioè in cui si trovano meglio preparati a sostenere un determinato esame.

Così soltanto il disposto di questo articolo della legge avrebbe una possibilità d'attuazione pratica, altrimenti, ripeto, resterebbe lettera morta.

SPINGARDI, *ministro della guerra*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SPINGARDI, *ministro della guerra*. Non ho altro da aggiungere a ciò che ho già detto. Dichiaro soltanto che pur prendendo impegno di studiare quanto ha esposto l'onorevole relatore, credo che questa non sia materia di legge, ma piuttosto di disposizioni ministeriali, di regolamento.

GOIRAN, *relatore*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GOIRAN, *relatore*. Ringrazio l'onor. ministro della sua risposta. Del resto è unicamente per-

chè egli faccia oggetto di studio questa questione, che io mi sono permesso di richiamare su di essa la sua attenzione.

PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo di parlare, pongo ai voti l'articolo 5.

Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(Approvato).

#### Art. 6.

I tenenti di artiglieria possono essere promossi a scelta nel ruolo tecnico, in misura non superiore al quarto delle vacanze che si verificano in detto ruolo, sulla base dei risultati del corso superiore tecnico, e secondo norme da determinarsi per decreto Reale.

Entro tale limite la promozione a scelta dei tenenti nel ruolo tecnico avviene in base all'art. 4 della legge 10 luglio 1910, n. 443.

(Approvato).

#### Art. 7.

Fino alla concorrenza di un sesto dei posti disponibili, le promozioni al grado di maggiore in ogni ruolo possono aver luogo a scelta; però nei corpi sanitari e veterinario, l'aliquota che può essere riservata all'avanzamento a scelta è di un terzo.

Per ottenere l'avanzamento ad anzianità i capitani, devono aver superati esperimenti da determinarsi con decreto Reale e che dovranno essere in parte comuni a tutte le armi ed in parte speciali a ciascun'arma.

Per ottenere l'avanzamento a scelta i capitani devono presentarsi ad un concorso in base a programmi da determinarsi con decreto Reale i quali saranno in parte comuni a tutte le armi, ed in parte speciali a ciascun'arma come per l'avanzamento ad anzianità.

Saranno ammessi al concorso e per due volte soltanto i capitani che ne facciano domanda, che siano proposti dalle Commissioni d'avanzamento di primo grado, e che abbiano almeno sette anni di grado. I primi classificati, s'intende fino alla concorrenza di un sesto dei posti disponibili in ogni ruolo, dovranno essere promossi nell'anno stesso per ordine di anzianità.

I capitani medici e veterinari potranno presentarsi al concorso appena entrati nel primo terzo del ruolo rispettivo.



I capitani del ruolo tecnico d'artiglieria entro il limite di un sesto delle promozioni a maggiore che avvengono in tale ruolo saranno promossi secondo l'art. 4 della legge 10 luglio 1910, n. 443.

A questo articolo sono state fatte due proposte di emendamento, una dall'onor. ministro e l'altra dagli onorevoli senatori Bava-Beccaris, Lamberti e Cesare Ponza di San Martino.

Do lettura dell'emendamento dell'onorevole ministro.

Ai comma 3°, 4° e 5°, sostituire i seguenti:

« Per ottenere l'avanzamento a scelta i capitani devono presentarsi ad un esperimento in base a programmi da determinarsi con decreto Reale, i quali saranno in parte comuni a tutte le armi, ed in parte speciali a ciascun'arma come per l'avanzamento ad anzianità.

« Saranno ammessi all'esperimento a scelta e per due volte soltanto i capitani che ne facciano domanda, che siano proposti dalle Commissioni d'avanzamento di primo grado, e che abbiano almeno sette anni di grado.

« Gli idonei saranno in ciascun anno promossi, per ordine d'anzianità, nel limite dei posti riservati, in ogni ruolo, alle promozioni a scelta; quelli che risultassero in eccedenza saranno mano a mano promossi in seguito con precedenza su quelli che supereranno l'esperimento negli anni successivi.

« I capitani medici e veterinari potranno presentarsi all'esperimento a scelta appena entrati nel primo terzo del ruolo rispettivo ».

L'ultimo comma, come nel progetto dell'Ufficio centrale.

Allo stesso articolo è stato poi presentato, come ho detto, dai senatori Bava-Beccaris, Lamberti e Ponza di San Martino il seguente emendamento:

#### Art. 7.

Per ottenere l'avanzamento a scelta i capitani debbono sottoporsi ad un esperimento in base a programmi da determinarsi con decreto Reale, i quali saranno in parte comuni a tutte le armi, ed in parte speciali a ciascun'arma come per l'avanzamento ad anzianità. L'esperimento si farà per mezzo di una Commissione unica.

Saranno ammessi all'esperimento a scelta e per due volte soltanto i capitani che ne facciano domanda, che siano proposti dalla Commissione d'avanzamento di primo grado, che siano entrati nel primo ottavo del rispettivo ruolo organico dei capitani, ed abbiano prestato servizio effettivo presso i reggimenti dell'arma da cui provengono, per due anni i capitani di Stato maggiore o del Genio, e per cinque anni quelli dei carabinieri Reali, di fanteria cavalleria ed artiglieria.

Ha facoltà di parlare il senatore Bava-Beccaris.

BAVA-BECCARIS. L'onor. ministro nel suo lucido discorso ci ha detto che si è limitato in questa legge a proporre alcune modificazioni alla legge del 1896, della quale fu autore il generale Ricotti.

Queste modificazioni hanno una singolare importanza, specialmente queste, contenute nell'art. 7; imperocchè il generale Ricotti non aveva stabilito l'avanzamento a scelta per passare da capitano a maggiore. Egli aveva voluto che si procedesse unicamente per anzianità, per fare in modo che tutti i capitani dichiarati idonei, i quali avevano prestato un lungo servizio con zelo, ed avevano dimostrato carattere ed attitudini perfettamente militari, potessero avere la speranza di conseguire, se non il generalato, almeno il grado di colonnello.

Questo era il concetto che aveva indotto il generale Ricotti a non permettere l'avanzamento a scelta dal grado di capitano a maggiore; era un concetto altamente morale, affinché non ci fossero due classi separate di ufficiali, gli uni che procedevano molto celeremente, e gli altri che correvano il rischio di non poter arrivare neppure ai gradi di maggiore, tenente-colonnello o colonnello; ma nello stesso tempo, come ha detto benissimo il ministro, si sarebbe valso dell'art. 25 per fare arrivare al generalato quegli ufficiali che per qualità di cultura e carattere si poteva avere la presunzione che avrebbero coperto brillantemente tale carica; sarebbe stato interesse dello Stato di accelerare a questi la carriera: senonchè, come disse il ministro, all'atto pratico l'applicazione di questo concetto, non si sa bene per quali cause, non ha corrisposto, ed

allora, secondo il ministro, bisogna correre al riparo e trovar modo di far arrivare ai gradi più elevati ufficiali che abbiano ancora la vigoria fisica necessaria per poter coprire convenientemente i gradi di maggiore, tenente-colonnello e via dicendo; per ottener ciò non v'è altro mezzo che quello di accelerare la carriera ai più meritevoli, e quindi bisogna ritornare a stabilire l'avanzamento a scelta da capitano a maggiore.

Io fin qui ci sto; tutto sta nella misura. Se noi facciamo troppa scelta, quelli che procedono solo per anzianità, cioè quelli che han prestato lunghi servizi alla truppa, rischiano di morire o capitani o maggiori; quindi a me pare che questa scelta debba essere un po' più ristretta di quella che ha proposto l'Ufficio centrale e che credo abbia accettato il ministro.

L'Ufficio centrale propone di permettere l'avanzamento a scelta a tutti i capitani, quando abbiano compiuto i sette anni di grado. Ora, aver compiuto i sette anni di grado, significa su per giù trovarsi alla metà del ruolo rispettivo, perchè la media di permanenza nel grado di capitano adesso è di 13 o 14 anni...

SPINGARDI, *ministro della guerra* (*interrompendo*). Siamo giunti ai 12 anni!

BAVA-BECCARIS... Ora, se consideriamo ad esempio la fanteria che ha 2740 capitani, vuol dire che un capitano, con sette anni di grado sarà circa sui 1300 o 1400 di ruolo e potrà concorrere all'avanzamento a scelta, così un promosso a scelta potrebbe guadagnare anche cinque o sei anni.

SPINGARDI, *ministro della guerra*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SPINGARDI, *ministro della guerra*. Probabilmente noi ci troviamo in un equivoco. I capitani che hanno compiuto i sette anni di grado possono concorrere all'avanzamento a scelta; la permanenza nel grado di capitano è oggi di circa dodici anni e tende per l'avvenire ed essere di undici.

Se si tien conto del tempo necessario per gli esperimenti, si arriverà, al massimo, ad un guadagno di circa quattro anni od anche meno.

BAVA-BECCARIS. L'onor. ministro dice che in fin dei conti non si tratta che di un gua-

dagno di 4 anni, ed io trovo che il guadagno di 4 anni è anche troppo...

SPINGARDI, *ministro della guerra*. La questione sta tutta lì.

BAVA-BECCARIS. ...Con questo guadagno di 4 anni pochi saranno quegli ufficiali che procedendo unicamente per anzianità, potranno arrivare al grado di colonnello; io almeno la penso così...

SPINGARDI, *ministro della guerra*. L'aliquota è sempre la stessa, un sesto.

BAVA-BECCARIS. ...Se invece l'onor. ministro si contentasse di un ottavo del ruolo darebbe un vantaggio, presso a poco, di due anni soltanto, e allora si potrebbe avere la certezza che una parte degli ufficiali che procedono per anzianità, potrebbero arrivare al grado di colonnello.

Non si può fare un calcolo matematico assoluto, ma dal momento che l'on. ministro conviene che l'avanzamento a scelta ha un guadagno di 4 anni, e forse anche di 5, io ritengo che il guadagno sia eccessivo, e che con questo si ostruisca l'avanzamento per anzianità.

Io sono del parere già espresso dall'on. generale Ricotti che questo sia un male per l'esercito; per conseguenza preferirei che si ammettesse l'avanzamento a scelta per quelli che entrano nel primo ottavo del ruolo, coll'aliquota del sesto come fu proposto dall'Ufficio centrale; ed inoltre desidererei che questi esami pel passaggio a scelta fossero fatti da una Commissione unica stabilita per legge; si intende poi che questo esperimento avrà un carattere teorico pratico, anzi, sarà essenzialmente pratico.

Per giudicare della attitudine e della abilità dei comandanti di Corpo non basta che un ufficiale abbia fatto un bel tema o abbia recitato una bella lezione. È necessario che non si proponano all'avanzamento a scelta che ufficiali i quali diano sicuro affidamento di esercitare il comando con efficacia.

L'altra condizione che ritengo indispensabile è che questi ufficiali promossi a scelta abbiano passato gran tempo presso le truppe.

Non bisogna tollerare che ufficiali i quali hanno passato gran parte del tempo negli uffici senza aver fatta la vita reggimentale possano concorrere all'esame a scelta.

LEGISLATURA XXIII — 1<sup>a</sup> SESSIONE 1909-913 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 4 MARZO 1913

Sarebbe questa una facilità concessa a quelli ufficiali che sfuggono alle responsabilità ed alle fatiche della carica.

Gli ufficiali che prestano servizio continuato presso le truppe non hanno uguali vantaggi.

Ho esposto queste mie osservazioni che ritengo essenziali, e le ritengo tanto essenziali che sarei molto perplesso nel votare la legge, se si mantenesse l'articolo come è redatto, cioè che si esigano solo i sette anni per aver diritto alla promozione a scelta, e senza mantenere la clausola che l'ufficiale deve aver prestato cinque anni di servizio al comando della truppa.

LAMBERTI. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

LAMBERTI. Ho domandato la parola, come firmatario dell'ordine del giorno, presentato dal senatore Bava-Beccaris.

Mi guarderei bene dal ripetere o alterare quanto questi ha detto; mi preme solo di dichiarare che mi sono associato al suo emendamento proprio per l'ultima clausola, cioè perchè si stabilisca che nessuno possa concorrere all'avanzamento a scelta, se non abbia dato prova della sua pratica reale, pratica che è rappresentata da quella condizione di cinque anni di servizio prestati presso la truppa, meno che per i corpi di Stato maggiore e del Genio, nel qual caso sono richiesti due anni.

Quanto alla portata dell'avanzamento a scelta, sarà questione da discutersi; perchè da una parte si vorrebbe far salire tutti quelli che si presumono capaci di diventare grandi generali, dall'altra si vuole che nessuno subisca danni o torti morali nell'avanzamento. Avremo sempre il fatto doloroso che chi si vede sopravanzare da altri, dirà di essere vittima della protezione accordata ai terzi.

Perciò, preoccupiamoci di fare delle leggi che diano campo di salire non già a quelli che si giudicano capaci di salire, solo per presunzione preconcepita, ma per dimostrata capacità di valere. E l'aver prestato servizio, e l'aver dimostrato nei servizi prestati di avere delle qualità reali, mi pare che sia la prova migliore.

MORRA. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MORRA. Ho chiesto di parlare unicamente per associarmi di tutto cuore alla proposta pre-

sentata dai senatori Bava-Beccaris, Lamberti, Ponza di Sammartino, specialmente sotto il punto di vista della necessità che si richieda un lungo servizio prestato presso la truppa. Quanto al resto mi affida quello che ha detto l'onorevole ministro; non potendoci essere che un sesto di ufficiali promossi a scelta, la scelta non sarà mai eccessiva.

Per le ragioni poi svolte tanto dal senatore Bava, quanto e maggiormente ancora dal senatore Lamberti, oso sperare che un lungo servizio presso le truppe varrà ad impedire all'avvenire le disgraziate e meschine gelosie che serpeggiano qualche volta in mezzo alle file dell'esercito, rivolte specialmente contro lo stato maggiore.

Fortunatamente la guerra in Libia ha provato che esiste un mirabile accordo tra le varie armi, le quali si sono così nobilmente e coraggiosamente aiutate a vicenda, gareggiando di slancio e di valore.

Fondatamente spero che le noiose guarnigioni non faranno ricadere nei guai passati.

Ritengo poi che, sia per la vera istruzione pratica degli ufficiali, che per i pericoli che si corrono quando si comanda la truppa, dia maggior campo a giudicarne il valore, il tempo passato fra le file, che non quello passato in lavori, anche immensamente importanti, fatti in un ufficio. Naturalmente non parlo di pericoli materiali; ma di quelli di tutti i generi inerenti al comando e alla disciplina degli uomini a voi sottoposti.

Chi vive in un ufficio, tanto di Stato maggiore che di reggimento, questi pericoli non corre.

La responsabilità del comando è quella che forma il carattere, ed è questo un elemento di giudizio indispensabile.

Io quindi chiedo che chi aspira a promozioni a scelta debba avere esercitato assai lungamente il comando di una compagnia, di uno squadrone o di una batteria. La proporzione della scelta l'abbandono al ministro.

POLLIO. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

POLLIO. Prima di tutto io ringrazio caldamente l'onor. ministro e l'onor. senatore Lamberti delle parole di lode che hanno avuto per il Corpo di stato maggiore che ho l'onore di comandare.

Debbo poi fare alcune osservazioni sopra questo emendamento proposto dai senatori Bava-Beccaris, Lamberti e Ponza di San Martino. Un'osservazione è sostanziale, le altre secondarie.

La sostanziale è quella che si riferisce al tempo dopo il quale il capitano può essere nominato maggiore a scelta. Qui è detto che il capitano può essere promosso maggiore a scelta quando entra nel primo ottavo del ruolo dei capitani della propria arma.

L'Ufficio centrale invece ed il ministro dicono dopo sette anni di grado. A me pare che sette anni di grado siano qualche cosa di più preciso, di più determinato che non l'ottavo. L'ottavo del ruolo è, invece, qualche cosa di indeterminato; quindi io proporrei che si rimanesse alla dizione dell'Ufficio centrale e del ministro.

Faccio osservare anche che il capitano può essere proposto per l'avanzamento a scelta, e può subire gli esperimenti per questo avanzamento, dopo che ha compiuto sette anni di grado.

Ora, calcolando il tempo per l'esperimento, il tempo per iscriverlo sul quadro di avanzamento e quello che occorre perchè si faccia disponibile il posto, si avrà che la promozione verrà presso a poco dopo gli otto anni di grado, che mi sembrano sufficienti per stabilire la piena capacità del capitano a comandare la unità che gli compete.

Farei poi un'osservazione sulla Commissione unica proposta dai tre senatori che hanno sottoscritto questo emendamento. La Commissione unica esiste di fatto, per gli attuali esami dei capitani per la promozione ad anzianità, ma riferendomi ad alcune parole di questo stesso emendamento troverei che la Commissione unica non sia da raccomandare, perchè in ultimo si parla dei carabinieri reali. Or non è possibile fare una Commissione unica per i capitani di fanteria, cavalleria ed altre armi e dei carabinieri Reali. I carabinieri hanno altre esigenze di istituto e di servizio, quindi è necessaria una Commissione apposita.

Mi associo pienamente al concetto espresso che si diano promozioni a scelta soltanto a quei capitani i quali, nell'esercizio del comando, abbiano dimostrato quelle spiccate qualità che possono essere riconosciute tanto dalle Commis-

sioni di primo grado quanto negli esperimenti a cui saranno sottoposti.

A questa idea si è associato molto eloquentemente l'on. Morra. Accetterei dunque l'emendamento, salvo le Commissioni uniche che del resto mi sembrano debbano essere convocate piuttosto per disposizioni di regolamento anzichè di legge, e l'ultima parte che si riferisce ai carabinieri: ma il concetto che il capitano debba esser giudicato soltanto quando ha bene esercitato il comando dell'unità che gli compete lo accetto; e, come dicevo, trovo più esplicita la prescrizione che il capitano possa esser promosso dopo sette anni di grado anzichè quando entri nel primo ottavo del suo ruolo, tanto più che il ministro ci ha fatto presente che proporrà una legge per ritoccare gli organici.

Questa legge porterà un aumento di quadri e per conseguenza il vantaggio basato sugli anni di permanenza nel grado di capitano, che preoccupava il senatore Bava, può ridursi a meno. Però mi associo in questo a ciò che hanno proposto l'Ufficio centrale e il ministro.

PERRUCCHETTI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PERRUCCHETTI. Io divido le preoccupazioni dei preopinanti, ma desidererei che si aggiungesse qualche maggior chiarimento all'art. 7.

Una cosa che in esso fu determinata e sulla quale finora non si sono fatti rimarchi, è lo avere fissato nella cifra di un *un sesto* il numero dei posti che questi concorrenti dovrebbero occupare per promozione a scelta nell'anno. Ora se vi è timore di stabilire con questa legge troppe promozioni a scelta, su questa misura del *sesto* conviene portare l'esame. Quindi su questo argomento del *sesto* dei posti da occupare per avanzamento, più che sopra altro, dobbiamo rivolgere la nostra attenzione, perchè è questo che dà la misura del vantaggio.

Un'altra questione è quella fatta dai colleghi sul preferire un'*aliquota* del ruolo ad un numero di anni d'anzianità.

Su queste due maniere vi possono essere dei pareri diversi. I 7 anni a qualcuno possono parer pochi, ad altri troppi. In date condizioni di avanzamento, le quali variano col variare dei tempi, il numero di anni d'anzianità non può avere sempre lo stesso valore.

D'altra parte il fissare invece un'*aliquota* del

ruolo espone ad un altro pericolo, potendo subire diverse interpretazioni secondo che si contano o no nel ruolo tutti quelli che non sono più riconosciuti idonei all'avanzamento, e che possono formare alla testa del ruolo una specie di ostruzione.

Per citare un caso, posso riferire quello che è avvenuto a me stesso. Avevamo nello stato maggiore un vantaggio apparentemente grandissimo nell'avanzamento di *un terzo*, per i capitani già capitani fino al 1866. Ma quel terzo applicato al ruolo di fanteria, in un momento nel quale in quel ruolo erano compresi molti ufficiali anziani non promovibili, ufficiali di distretti ecc., faceva sì che quell'enorme vantaggio diventasse in parte illusorio, tanto che io stesso pur avendo diritto al vantaggio del *terzo*, rimasi per 11 anni capitano di Stato maggiore.

Sarebbe bene, se si adotta una aliquota del ruolo, che si stabilisse di calcolare il ruolo non tenendo conto di coloro che non sono giudicati promuovibili.

La questione è dunque ridotta a stabilire se meglio convenga fissare gli anni di anzianità oppure una aliquota del ruolo, e se debbasi mantenere la facoltà di occupare colla scelta un sesto dei posti che si fanno liberi nell'anno.

GOIRAN, *relatore*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GOIRAN, *relatore*. Su questa questione dell'avanzamento a scelta da capitano a maggiore l'Ufficio centrale ha fatto lunghi studi ed ampia discussione.

Il ministro aveva proposto l'aliquota di un quarto e dai suoi calcoli aveva dedotto che questa quota di un quarto bastasse appena a provvedere a che tutti i generali provenissero dalla scelta. Con ciò però si annullava completamente il diritto dell'anzianità: nessuno, o quasi, avrebbe potuto ascendere al grado di generale per anzianità. L'Ufficio centrale si è preoccupato di questo e ha stabilito il sesto, dopo lunghissimi studi. Col sesto un ufficiale che possa cumulare tutti i vantaggi della legge, potrà arrivare a generale a 50 anni. Ora, se si vuole che i nostri comandi di brigata, di divisione, di corpi d'armata siano retti da ufficiali i quali abbiano sufficiente energia fisica e morale, e quindi debbono essere abbastanza giovani, a meno che abbiano sortito da natura

una fibra eccezionale, bisogna che le cose siano stabilite in modo che si possa da qualcuno arrivare al grado di generale intorno ai 50 anni.

Per queste ragioni l'Ufficio centrale avrebbe adottato la proporzione del sesto.

Prima aveva pensato di proporre un concorso, mentre il ministro aveva proposto un esame. Si è osservato che è difficile di stabilire un concorso; non si possono infatti chiamare i capitani e dir loro: « Concorrete all'avanzamento a scelta al grado di maggiore » come si dice a degli ufficiali di cavalleria: « Concorrete al salto di due metri di barriera ».

Lo stabilire i termini di un concorso di questo genere è cosa assai difficile.

Perciò l'Ufficio centrale si è accostato alla idea dell'onor. ministro, che si faccia cioè un esperimento. È evidente che le modalità di questo esperimento saranno fissate con regolamento, in modo che gl'interessati alla buona costituzione dei quadri degli ufficiali superiori del nostro esercito abbiano la garanzia che non saranno promossi a scelta che ufficiali veramente valenti.

Relativamente alla proposta che gli ufficiali che possano concorrere abbiano compiuto 7 anni di grado, o siano nell'ottavo del ruolo cui appartengono, l'Ufficio centrale mantiene i 7 anni di grado. È una cifra più precisa: gli ufficiali che hanno sette anni di grado compiuto, potranno presentarsi all'esperimento quando sono appunto nell'8<sup>o</sup> anno di grado. Essi si trovano così nel primo terzo e non avranno che un guadagno di pochi anni, guadagno che non arriverà certamente a 4 anni.

Ne verrà di conseguenza che pur cumulando tutti i vantaggi derivanti dalla legge, un ufficiale non potrà arrivare al grado di generale che verso l'età di 50 anni.

Mi pare che non sia troppo per garantire in qualche maniera il buon comando delle maggiori unità dell'esercito.

Circa l'ultimo comma che stabilisce che gli ufficiali abbiano un certo servizio effettivo presso i reggimenti, l'Ufficio centrale non ha difficoltà ad accettarlo.

BAVA-BECCARIS. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BAVA-BECCARIS. A me pare che il fissare un termine di sette anni voglia dire dare un aumento doppio di quello che si darebbe, am-

mettendo la scelta per coloro che entrano nel primo ottavo del ruolo. La questione per me è questa: cumulando i quattro anni che gli ufficiali guadagnerebbero in questo modo con quelli guadagnati da tenente a capitano, si viene ad avere un avanzamento di cinque o sei anni su tutta la massa, e questo mi fa temere che l'avanzamento per anzianità sia troppo ritardato.

Io credo che sia utile e necessario che tutti coloro che intraprendono una carriera abbiano la speranza di arrivare ad un certo grado, e che non sia assolutamente preclusa anche l'ascesa ad un grado più elevato.

Che un generale arrivi a tal grado all'età di cinquant'anni o un po' più tardi, trovo che non fa grande differenza, perchè anche un generale che abbia qualche anno di più può rendere ottimi servizi. Tutti i nostri generali che hanno fatto la campagna di Libia in un clima cattivo e in condizioni disagiate, sono più vicini alla sessantina che alla cinquantina, eppure hanno resistito benissimo alle fatiche del loro servizio.

Non bisogna dunque esagerare. Vogliamo generali giovani sì, ma non impediamo a tutti gli altri di arrivare.

Del resto io sono abbastanza soddisfatto che si sia accettata l'ultima parte dell'emendamento stabilendo che gli ufficiali per concorrere all'avanzamento a scelta abbiano prestato un considerevole tempo di servizio presso le truppe.

Il resto dell'emendamento, se l'Ufficio centrale e l'onor. ministro non lo accettano, non posso lusingarmi che lo accetterebbe il Senato; quindi vi rinuncio.

GOIRAN. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GOIRAN, *relatore*. Faccio osservare all'onorevole senatore Bava-Beccaris che con la proporzione di un sesto sopra 100 capitani che passano maggiori non ve ne sarebbero che 16 promossi a scelta, tutti gli altri sarebbero promossi per anzianità. Mi sembra quindi che sia sufficientemente tutelato il diritto dell'anzianità.

L'Ufficio centrale accetta soltanto l'ultima parte dell'emendamento proposto dal senatore Bava-Beccaris ed altri.

SPINGARDI, *ministro della guerra*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SPINGARDI, *ministro della guerra*. Mi pare che la discussione abbia esaurito ampiamente la questione. A me non rimane che riassumerla per giungere ad una conclusione.

Il senatore Bava-Beccaris, il senatore Lamberti e il senatore Ponza di S. Martino hanno presentato questo emendamento, inteso a stabilire che il guadagno concesso ai capitani che avanzano a scelta sia commisurato ad una frazione del ruolo dei capitani, anzichè indirettamente limitato fissando a sette anni l'anzianità di grado necessaria per poter concorrere all'avanzamento a scelta. Su questo argomento mi pare che le dichiarazioni fatte dal senatore Pollio abbiano portato luce completa. Quanto poi alla quantità degli ufficiali che possono ottenere effettivamente l'avanzamento a scelta, è già stabilita in un sesto dei posti che si facciano vacanti nei ruoli dei maggiori.

L'altra questione è relativa all'entità complessiva del beneficio che si vuol dare agli ufficiali avanzanti a scelta.

Il senatore Bava-Beccaris dice: se voi cumulate il vantaggio dell'avanzamento da tenente a capitano con quello da capitano a maggiore voi verrete ad ottenere un vantaggio totale di cinque e forse sei anni, cosa questa che al senatore Bava sembra eccessiva. Ora devo dichiarare al Senato che a questa conclusione non mi saprei acconciare: limitiamo finchè volete, il numero degli ufficiali che possono fruire dell'avanzamento a scelta, ma facciamo che il vantaggio sia tale da giustificare effettivamente questo avanzamento; lo scopo che desidero ottenere è di diminuire marcatamente l'età, alla quale gli eletti giungono al grado di generale, e non soltanto di un anno o di un anno e mezzo.

In altri termini, se volete che l'avanzamento a scelta debba essere per molti, magari per un terzo degli ufficiali, ed allora diamo un guadagno minimo; ma se, come io preferirei, riduciamo il numero di coloro che avanzano a scelta, circondiamo pure questa scelta con tutte le garanzie, ma facciamo in modo che gli ufficiali che ne fruiscono possano arrivare giovani in alto ed occupare il posto del generale per una lunga serie di anni. Non è che con la stabilità che possono rendere efficaci servizi, altrimenti avremo una fantasmagoria di ufficiali che arrivano in alto e poco dopo

sono colpiti dai limiti di età e sono costretti ad andarsene.

Quindi, a mio avviso, il testo dell'Ufficio centrale dev'essere accettato: mi associo però alle proposte del senatore Bava confortate da quelle dei senatori Pollio e Morra di Lavriano e dell'Ufficio centrale, di stabilire cioè un determinato numero di anni durante i quali gli ufficiali concorrenti all'avanzamento a scelta abbiano effettivamente esercitato un comando di truppa. Secondo il senatore Bava, questo periodo sarebbe stabilito, mi pare, in due anni per gli ufficiali del corpo di stato maggiore e del Genio. Quanto allo stato maggiore osserverei che è una prescrizione superflua, perchè è per legge stabilito che nessun ufficiale possa essere nominato capitano di Stato maggiore se non ha esercitato per due anni il comando di una batteria, di una compagnia o di uno squadrone, ma si può riconfermare per maggiore chiarezza. Un limite più lungo non converrebbe nemmeno per gli ufficiali del Genio, i quali, dato il limitato numero di reggimenti e l'estensione dei servizi ai quali debbono attendere, non potrebbero avere una rotazione sufficiente per raggiungere molti anni di comando di compagnia, e quindi sta benissimo il limite di due anni per essi stabilito. Infine riconosco utile un limite di cinque anni (io avrei preferito quattro), per gli ufficiali delle altre armi.

Con queste varianti accetto l'emendamento del senatore Bava.

BAVA-BECCARIS. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BAVA-BECCARIS. Vorrei uno schiarimento. Il generale Pollio ha detto che non poteva accettare la Commissione unica perchè nell'articolo si parla anche dei carabinieri Reali; ma io spero che egli accetti la Commissione unica per le altre armi all'infuori dei carabinieri Reali.

PRESIDENTE. Pare a me che sia meglio rinviare a domani il seguito della discussione, affinchè il ministro e l'Ufficio centrale e gli oratori che hanno discusso di questo articolo 7 si possano mettere d'accordo sull'emendamento da proporsi. Se non si fanno osservazioni, il seguito della discussione è rinviato a domani.

### Chiusura di votazione.

PRESIDENTE. Dichiaro chiusa la votazione a scrutinio segreto.

Prego i signori senatori, segretari, di procedere alla numerazione dei voti.

(I senatori segretari contano i voti).

Hanno preso parte alla votazione i senatori:  
Annaratone.

Bacelli, Badini-Confalonieri, Balenzano, Balestra, Barbieri, Barracco Roberto, Barzellotti, Bava-Beccaris, Bertetti, Bettoni, Biscaretti, Blaserna, Bodio, Borgatta, Botterini, Bozzolo.

Cadolini, Caetani, Camerano, Camerini, Carafa, Carle Giuseppe, Castiglioni, Cavasola, Cefalo, Cefaly, Cencelli, Chironi, Colonna Fabrizio, Cruciani-Alibrandi, Cuzzi.

Dalla Vedova, Dallolio, D'Ayala-Valva, De Blasio, De Cesare, De Cupis, Del Zio, De Riseis, De Sonnaz, Di Brocchetti, Di Broglio, Di Camporeale, Di Carpegna, Di Collobiano, Di Frasso, Dini, Di Prampero.

Ellero.

Fabrizi, Falconi, Fano, Fili Astolfone, Filomusi Guelfi, Frascara, Frola.

Garavetti, Garofalo, Gatti-Casazza, Giordano Apostoli, Giorgi, Goiran, Gorio, Grassi, Greppi, Gualterio, Gui.

Inghilleri.

Lagasi, Lamberti, Lanciani, Levi Ulderico, Lucca.

Majnoni d'Intignano, Malaspina, Malvano, Malvezzi, Manassei, Mariotti, Martinez, Massarucci, Maurigi, Mazziotti, Mazzolani, Mazzoni, Mele, Melodia, Molmenti, Monteverde, Morra.

Pagano, Parpaglia, Paternò, Pedotti, Perla, Perrucchetti, Piaggio, Pigorini, Plutino, Polacco, Polvere, Ponza Cesare.

Reynaudi, Ridolfi, Rignon, Rossi Giovanni.

Sacchetti, Saladini, Salvarezza Cesare, Salvarezza Elvidio, Sandrelli, San Martino Enrico, Santini, Schupfer, Scillamà, Serena, Spingardi.

Tajani, Tami, Todaro, Tommasini, Torlonia, Torrigiani Filippo, Torrigiani Luigi.

Vischi, Vittorelli.

## Risultato di votazione.

PRESIDENTE. Proclamo il risultato della votazione a scrutinio segreto dei seguenti disegni di legge:

Conversione in legge del Regio decreto 26 novembre 1911, n. 1246, che applica dazi differenziali e generali alle merci provenienti dalla Turchia (europea e asiatica):

Senatori votanti . . . . .	129
Favorevoli . . . . .	118
Contrari . . . . .	11

Il Senato approva.

Conversione in legge del Regio decreto 29 luglio 1909, n. 558, riguardante modificazioni alle tariffe e condizioni pei trasporti in considerazione della legge 7 luglio 1907, n. 489, sul riposo settimanale:

Senatori votanti . . . . .	129
Favorevoli . . . . .	118
Contrari . . . . .	11

Il Senato approva.

Leggo l'ordine del giorno per la seduta di domani alle ore 15:

## I. Votazione per la nomina:

- a) di un componente della Commissione per il regolamento interno;
- b) di un componente della Commissione per i trattati internazionali;

c) di un commissario per la vigilanza sulla circolazione e sugli Istituti d'emissione;

d) di un commissario al Consiglio superiore del lavoro.

## II. Discussione dei seguenti disegni di legge:

Modificazioni alla legge 2 luglio 1896, numero 254, sull'avanzamento nel Regio esercito (N. 530-*seguito*);

Aggregazione del comune di Staletti al mandamento di Gasperina (N. 864);

Costituzione di Consorzi di custodia rurale nel Mezzogiorno e nella Sicilia (N. 736);

Infortunati degli operai sul lavoro nell'agricoltura (N. 386);

Contributo dello Stato alla previdenza contro la disoccupazione involontaria (N. 370);

Ammissione ed avanzamento degli ufficiali della marina militare (N. 634).

III. Relazioni della Commissione per il Regolamento interno del Senato (Nn. CLXIII e CLXIV - *Documenti*).

La seduta è sciolta (ore 17.30).

Licenziato per la stampa il 9 marzo 1912 (ore 12).

AVV. EDOARDO GALLINA

Direttore dell'Ufficio dei Resoconti delle sedute pubbliche.